



Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di supporto ad attività culturali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina, in via transitoria e nelle more dell'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'orientamento e il tutorato, le collaborazioni degli studenti alle attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito in Legge 11 luglio 2003, n. 170 e del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Il regolamento transitorio si rende necessario a seguito dell'emanazione, con decreto rettorale 31556 del 9/11/2020, del nuovo Regolamento delle collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università, che non disciplina le attività di tutorato degli studenti.

3. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione di compiti di tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale e alla scuola di specializzazione per le professioni legali.

Articolo 2 - Definizione dei termini

Sono comprese nel tutorato di cui al presente regolamento i seguenti servizi:

- Servizio integrativo delle attività didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori), nonché servizio di supporto ai fini dell'orientamento;
- Attività di approfondimento e di esercitazione su specifici ambiti disciplinari;
- Attività di tutorato didattico rivolte a studenti con disabilità e DSA, inerenti materie specifiche.
- Attività di terza missione e di supporto al sistema museale di Ateneo.

Tali servizi e attività possono essere organizzati in presenza o a distanza.

Articolo 3 - Soggetti coinvolti nelle attività di tutorato

1. L'incarico di cui al presente regolamento può essere attribuito, previa selezione a seguito di apposito bando, ai seguenti studenti:

- iscritti in corso ai corsi di laurea magistrale e al 4, 5 e 6 anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università;
- iscritti alla scuola di specializzazione delle professioni legali dell'Università.

2. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale la durata complessiva non potrà superare 320 ore nell'arco dell'anno accademico. Le attività di tutorato didattico sono cumulabili con le collaborazioni studentesche previste dall'apposito regolamento, fino a concorrenza del limite sopraindicato.

3. Per gli iscritti della scuola di specializzazione per le professioni legali la durata complessiva non potrà superare le 200 ore nell'arco dell'anno accademico.



Articolo 4 - Procedure di attivazione delle collaborazioni

1. Le strutture universitarie, tenuto conto delle disponibilità di cui al successivo articolo 10, definiscono l'attivazione della collaborazione predisponendo il bando sulla base del modello pubblicato sul portale UNIMI.

2. Il bando è emanato:

- a) con determina del Direttore di dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento per le collaborazioni da attivare presso tali strutture;
- b) con determina del Direttore Generale per le collaborazioni da attivare presso le strutture afferenti alla Direzione Generale;
- c) con determina del Dirigente responsabile per le collaborazioni da attivare presso le Direzioni.

3. Il bando è inviato al competente ufficio della Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio per il controllo di conformità al presente Regolamento e per la pubblicazione sul sito Web di Ateneo.

4. La Commissione di valutazione è costituita alla scadenza del bando con le stesse modalità con le quali è emanato il bando. La Commissione è composta da tre componenti di cui uno studente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, dei Consigli di Dipartimento e della Conferenza degli studenti.

5. La selezione avviene in base al merito e alle specifiche conoscenze ritenute necessarie, verificate anche con un eventuale colloquio. A parità di merito si sceglie in base alla condizione economica meno favorevole.

6. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della delibera del Dipartimento o della determina del Direttore Generale/Dirigente di approvazione del bando;
- b) i requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura,
- c) i criteri di selezione;
- d) il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
- e) il numero di collaborazioni necessarie per il servizio;
- f) le caratteristiche delle prestazioni richieste;
- g) le date di inizio e fine della o delle collaborazioni, della loro durata complessiva e del loro orario;
- h) il luogo in cui esse dovranno essere svolte;
- i) il corrispettivo orario determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- l) la data di pubblicazione del bando sul sito dell'Università
- m) le modalità di iscrizione;
- n) il termine, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti;

7. Ai bandi viene data la massima pubblicità con comunicazioni via mail all'atto della pubblicazione.



Articolo 5 - Costituzione del rapporto di collaborazione

1. Lo studente utilmente collocato nella graduatoria costituita nel rispetto della procedura di selezione, viene invitato a sottoscrivere un atto di impegno, nel quale devono essere precisati:

- a) la durata ed oggetto dell'incarico;
- b) l'impegno orario richiesto e l'articolazione dell'orario;
- c) il compenso orario;
- d) il luogo di svolgimento dell'attività;
- e) il responsabile a cui riferire sull'attività svolta.

2. Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari concordati, a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti, ad inoltrare al responsabile del servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dalla collaborazione.

3. L'attività degli studenti beneficiari degli incarichi è svolta sotto il coordinamento e controllo di un responsabile del servizio, individuato dal Responsabile della Struttura interessata.

4. L'attività non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né comporta l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo e non dà luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi. La collaborazione inoltre non dà luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari.

Articolo 6 - Controllo dell'attività, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Le persone incaricate del controllo sono tenute a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura universitaria, qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento della collaborazione stessa.

2. Il Responsabile della struttura universitaria può, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, provvedere con provvedimento motivato:

- a) alla riduzione del corrispettivo in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata;
- b) alla revoca dell'incarico.

3. Con lo stesso provvedimento possono essere adottate entrambe le misure di cui al comma precedente nei confronti di uno stesso studente.

4. Contro il provvedimento di cui al secondo comma lo studente interessato può proporre ricorso al Direttore Generale.

5. Il Direttore Generale, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con provvedimento motivato.

6. La persona o le persone incaricate del controllo possono proporre sospensioni della collaborazione, con o senza recupero, per giustificato motivo.

Articolo 7 - Cessazione della collaborazione

1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto.



3. Lo studente interessato può chiedere alla struttura che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

4. In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

Articolo 8 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

2. L'incarico non dà luogo, invece, ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica, se non quello previsto dal successivo art. 9.

Articolo 9 Corrispettivo

1. Il costo orario è determinato in € 12,50 lordo percipiente nel limite massimo di € 4.000,00 annui lordi, per un totale di 320 ore all'anno.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione, da parte del responsabile della struttura, di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico. E' consentito il pagamento parziale del corrispettivo a richiesta dell'interessato.

3. Alle collaborazioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e ss.mm.ii., ed in materia previdenziale quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ss.mm.ii.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente in sede di Bilancio di previsione le risorse da destinare alle varie strutture universitarie per la copertura dei costi derivanti dalle collaborazioni previste dal presente regolamento e dei relativi costi assicurativi.

2. I Dipartimenti che dispongono di risorse proprie possono destinare quota parte delle stesse per la copertura delle collaborazioni di cui al comma precedente.

Articolo 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento transitorio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

2. Il Regolamento viene emanato con decreto rettorale, pubblicato nel sito web dell'Università ed entra in vigore dal 1 marzo 2021.